



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	31
DATA	21/01/2026

OGGETTO :

ATTIVITÀ GESTIONALI DEL C.R.A.S. (CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI) DEL PARCO DELL'ADAMELLO SITO IN COMUNE DI PASPARDO (BS). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE DI FORNITURA DI FARMACI VETERINARI PER L'ANNO 2026 (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE AD € 5.000,00. CIG: B9EB218835.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

EVIDENZIATO che la Comunità Montana di Valle Camonica, nelle funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello, svolge servizi di valorizzazione e promozione della Valle Camonica in ambito naturalistico, scientifico, didattico e turistico, anche attraverso le attività di sedi e strutture dislocate sul territorio;

PREMESSO inoltre, e ricordato, che la Comunità Montana ha realizzato e dispone da tempo in località Flès del Comune di Paspardo, su beni immobili di proprietà comunale assegnati in comodato, di una struttura adibita a "Centro faunistico e Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) del Parco dell'Adamello";

EVIDENZIATO che il "Centro faunistico del Parco dell'Adamello", nel cui ambito è individuato l'omonimo C.R.A.S., è costituito da un'area recintata di circa 8 ettari di superficie, al cui interno è stato ristrutturato un piccolo Centro-visitatori con ambulatorio veterinario e sono stati realizzati percorsi didattici ad alta accessibilità, recinti di riabilitazione, voliere di ambientamento ed attrezzature didattiche per l'osservazione e la conoscenza della fauna selvatica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 204 in data 15.12.2025, con la quale veniva approvata la convenzione di gestione della struttura per il triennio 2026/2028 da stipularsi con L'Associazione non profit naturalistico-culturale "LontanoVerde" con sede in Ono San Pietro (BS) e, per quanto di competenza, con il Comune di Paspardo;

DATO ATTO che la Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 31/12/2025 e registrata al n° 60/2025 del registro atti interni;

EVIDENZIATO che l'art. 2 punto h) della sopra citata convenzione prevede che siano in capo al Parco dell'Adamello le spese veterinarie (responsabile sanitario

del centro di recupero, visite, chirurgia, radiologia, degenza specialistica, attrezzature mediche, farmaci etc.) necessarie per gli animali selvatici in cura e gestione presso il C.R.A.S./Centro faunistico;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci che si renderanno di volta in volta necessari per le terapie, si presenta la necessità di provvedere all'acquisto presso farmacie ubicate in località comode al ritiro, localizzate lungo la viabilità di fondovalle che conduce a Paspardo;

VALUTATO quindi necessario, al fine di garantire e facilitare tale attività di acquisto, procedere all'approvvigionamento di medicinali ad uso veterinario presso una farmacia locale con la specifica che il dettaglio della fornitura sarà oggetto di successive specifiche commissioni nel corso del 2026, in relazione alle effettive necessità di farmaci che si renderanno necessari, che si definiranno man mano nel corso della gestione del C.R.A.S./Centro faunistico e che richiedono quindi una ampia flessibilità di rapporto e di consegna da parte del fornitore;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

ATTESO altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici;

ATTESO che, per l'anno 2026, l'ufficio ha acquisito la disponibilità della Farmacia Panteghini s.r.l. con sede in Ceto (BS), Via Badetto n. 16, a fornire i farmaci per il C.R.A.S./Centro faunistico del Parco;

RITENUTO, in base ai dati di spesa degli anni precedenti, che si possa ipotizzare una spesa massima annuale pari a € 1.500,00;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto dei servizi in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nell'urgenza degli acquisti dei farmaci che si renderanno di volta in volta necessari per le terapie veterinarie che verranno effettuate;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate e come sopra descritte;
- la fornitura di cui trattasi rispetta il dettato di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023 in quanto l'importo dell'affidamento risulta di importo inferiore ai 5.000,00 €;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'acquisto in parola si provvede mediante risorse di parte corrente afferenti ad acquisto beni di consumo e materie prime del Parco dell'Adamello;

RITENUTO possibile affidare l'appalto dei servizi in argomento all'operatore economico sopra riportato, in quanto trattasi di soggetto che, per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC emesso in data 11/12/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente Determinazione a contrattare, indicando quanto segue:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è B9EB218835;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla ditta Farmacia Panteghini s.r.l. con sede in Ceto (BS), Via Badetto n. 16, la fornitura dei farmaci, integratori e dispositivi che si renderanno necessari, nell'anno 2026, per l'effettuazione delle terapie veterinarie presso gli animali selvatici ospiti del C.R.A.S./Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Paspardo, fornitura che prevede una spesa massima annuale stimata in € 1.500,00 - CIG: B9EB218835;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) **fine da perseguire:** cura, riabilitazione veterinaria e benessere animale della fauna selvatica ospitata presso il C.R.A.S./Centro faunistico del Parco dell'Adamello sito in Paspardo;
 - b) **oggetto del contratto:** fornitura di farmaci, integratori e dispositivi ad uso veterinario per liquidazioni successive, secondo necessità;
 - c) **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza;
 - d) **clausole essenziali:**
 - termine esecuzione: 31 dicembre 2026
 - pagamento: bimestrale, per le forniture effettuate nei due mesi precedenti, previo invio di dettaglio dei farmaci e prodotti consegnati;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - e) **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;
4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0102999
Creditore				FARMACIA PANTEGHINI S.R.L. – Ceto (BS)					
Codice fiscale				03373660988					
Oggetto/Causale				Fornitura di farmaci e prodotti veterinari per CRAS di Paspardo – anno 2026					
Importo				€ 1.500,00					

5. di imputare la spesa massima stimata di € 1.500,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2026	1.03.02.99.999	1602/0 Spese per attività varie e divulgative sul territorio del Parco Adamello - acquisto beni di consumo e materie prime	€ 1.500,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di liquidare bimestralmente e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata a fornitura effettuata, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. (art. 37);
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e che il medesimo, nonché il personale istruttore del procedimento, non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
12. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;

13. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
GUIDO PIETRO CALVI / InfoCert S.p.A.